



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

Comuni Associati

Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco, Martina Franca, Carovigno, Sannicchio di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagianò, Ufficio Gestione Gare, Comune di Laterza, AGROMED SRL SB, GROTTI DI CASTELLANA SRL, FONDAZIONE ITS LOCOROTONDO, Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco, Comune di Mottola, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Ufficio Unione, Comune di Palo del Colle, Multiservizi S.p.A., Comune di Crispiano, Prefettura di Brindisi, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Palagianello, ARIF PUGLIA, CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA, Prefettura di Taranto, A.S.P. Terra di Brindisi "Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini", ASECO S.P.A., Liceo don Quirico Punzi

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
<http://montedoro.traspare.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA)

VIA SALVO D'ACQUISTO SNC - 74027 - SAN GIORGIO IONICO (TA) - Tel. 0995915111 - Fax 0995915258
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 073024

VERBALE DI GARA N. 4

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

Valutazione anomalia dell'offerta

Oggetto	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016.
CIG	B693180ECC
Importo a base d'asta	3.000.219,24
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Affari Generali, Demografiche, Ambiente del Comune di San Giorgio Ionico
Modalità	TELEMATICA

In data 04/06/2025 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche e in data 30.06.2025 all'apertura delle offerte economiche, nonché all'attribuzione dei relativi punteggi. Al termine della seduta è risultata prima, nella graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione, l'o.e. Teknoservice srl la cui offerta ha tuttavia superato la soglia di anomalia stabilita nel disciplinare di gara ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

In data 02/07/2025, il RUP ha avviato il sub-procedimento di verifica della sospetta anomalia dell'offerta, inoltrando alla Teknoservice srl una richiesta di giustificazioni (nota prot. n. 0016796/2025). Ne è seguita un articolato iter istruttorio che si è dipanato attraverso l'acquisizione di tre relazioni giustificative (prot. 0017184/2025, 0018764/2025 e 0019758/2025).

In data 07.08.2025, alle ore 08:30, il RUP esamina l'ultima relazione giustificativa presentata dalla Teknoservice srl in data 05.08.2025 (prot. n. 0019758/2025).

Terminato l'esame delle giustificazioni prodotte dall'o.e., il RUP ritiene che l'offerta della Teknoservice srl risulti congrua e attendibile sotto il profilo della sostenibilità economica. Tale valutazione è fondata sulle motivazioni che sono evincibili *per relationem* dalla lettura dell'allegata documentazione, nella quale è riportato il resoconto dell'intera fase di verifica dell'anomalia, di seguito specificatamente riportate:

1. Dall'analisi effettuata non emergono elementi che inducano a dubitare della congruità, affidabilità o eseguibilità, nel rispetto degli obblighi contrattuali e degli standard di qualità del servizio, dell'offerta presentata.
2. Le giustificazioni presentate dall'impresa risultano circostanziate e coerenti, documentano in modo puntuale il dimensionamento accurato del personale e dei servizi base e migliorativi, sulla base dell'esperienza pregressa come gestore uscente del servizio e dell'approfondita conoscenza del territorio.
3. I costi orari del personale sono coerenti con le tabelle ministeriali CCNL Servizi Ambientali aggiornate a luglio 2024, le forniture e i materiali di consumo risultano adeguatamente documentati con preventivi di spesa, gli scostamenti in diminuzione di alcune voci di costo rispetto alle previsioni della stazione appaltante risultano opportunamente giustificati e, altresì, bilanciati da diverse voci di costo che si discostano, invece, in aumento rispetto al progetto di gara (ad es. ammortamento e gestione mezzi € 285.363,08 annue a fronte di € 232.216,18 calcolate dalla S.A.; oneri sicurezza interni € 15.999,00 annue a fronte di € 2.812,40 calcolate dalla S.A.; nel costo complessivo del personale sono state conteggiate dall'o.e. n. 48 ore – pari a € 2.917,44 – per il servizio migliorativo dell'ecovigile che in realtà non era previsto né è stato offerto in sede di gara etc..) a conferma della sostenibilità complessiva dell'offerta.
4. Per quanto concerne l'aspetto del calcolo della remunerazione del capitale investito, la società Teknoservice srl dichiara di aver utilizzato la formula ARERA, pur non rivenendosi obblighi in tal

senso negli atti di gara: la S.A. ha, infatti, calcolato nella relazione tecnico economica Elaborato 04 paragrafo 9 la remunerazione capitale con le modalità rivenienti dal metodo regolatorio solo in via previsionale ai fini del dimensionamento dell'appalto e del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, senza introdurre analogo obbligo in capo ai partecipanti. Entrando, comunque, nello specifico del calcolo effettuato da Teknoservice srl, è risultato che l'o.e. ha utilizzato la formula matematica Arera impiegando un tasso di remunerazione (0,56%) significativamente inferiore al valore di riferimento (5,6%), detto scostamento è comunque ammissibile in quanto il valore Arera non è vincolante e rappresenta un mero parametro tecnico di sostenibilità dell'offerta: la concorrente ha adeguatamente motivato e giustificato, in particolare nella nota prot. n. 0019758/2025, la remuneratività (seppur modesta) dell'offerta e la sostenibilità economica e patrimoniale della stessa (vds anche il successivo punto 5). Lo stesso Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza n. 6466/2025 Sez. IV, ha rimarcato come la regolazione tariffaria e la contrattualizzazione del servizio siano piani distinti, che devono dialogare ma non si sovrappongono, sottolineano i giudici come *“Il Mtr serve a calcolare il massimo della Tari a carico dei cittadini, non a fissare il compenso spettante al gestore»* e come la gara pubblica resti lo strumento cardine per garantire efficienza e concorrenza: il prezzo ottenuto in quel contesto può legittimamente essere inferiore ai limiti tariffari Mtr, senza che ciò comporti uno squilibrio o un'ingiustizia contrattuale. Secondo i Giudici:

- le gare restano lo strumento principale per estrarre efficienza attraverso la concorrenza “per il mercato” e il prezzo di aggiudicazione può restare inferiore ai tetti MTR;
 - la funzione regolatoria dell'ARERA non sostituisce la contrattazione e i corrispettivi derivano dall'esito della gara e dalla volontà negoziale delle parti.
5. Per quanto concerne, infine, l'utile positivo ma piuttosto contenuto dell'o.e., si ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti zero, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua”*: l'operatore economico ha, infatti, giustificato l'offerta in modo coerente (sulla base di una strategia commerciale di radicamento ed espansione nel territorio), tecnicamente plausibile e con documentazione attendibile che evidenzia elementi di efficienza organizzativa, economie di scala, ottimizzazione delle risorse e costi congrui rispetto al mercato e alla natura del servizio.

Alle ore 10.00 del giorno 07/08/2025 la seduta si chiude.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP
Dott.ssa L. Pichierri